



A.V.P.C. "Delta Po" - Since 2003

Fiscaglia, 23/08/2022

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 23/08/2022

PRESIDENTE: GIOVANNINI ASSUNTA

SEGRETARIO: BONSI SONIA

L'Associazione AVPC DELTA PO ODV è iscritta all'Albo Provinciale e Regionale Prot.27643 del 14/04/2014 e registrata in precedenza al N.2143 sr.3 del 15 luglio 2019

Verbale di Assemblea Straordinaria Associazione AVPC DELTA PO ODV:- seconda convocazione - tenutasi in Migliarino di Fiscaglia (FE) Via Vittorio Emanuele III n.22, il giorno 23 agosto 2022 alle ore 21,30 (in prima convocazione non raggiunto il quorum).

Odg: MODIFICA STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Presenti :

GIOVANNINI Assunta

BONSI Claudio

BONSI Sonia

FERRARI Luca

CONTI Saura

LODI Lucio

CANELLA Davide

PIRANI Silvano

GATTI Marco

BENINI Massimo

GALLERANI Guglielmo

GEMO VALENTINO

SEVERI Ivano

SEVERI Matteo

AVPC DELTA PO
Protezione Civile
Via Vittorio Emanuele III n°22
44027 Fiscaglia Loc. Migliarino (FE)
Cod. Fisc. 93061680380

r_emi.ro.Giunta - Prot. 08/11/2022.1136685.E

- L'Assemblea chiude alle ore 22,30

AVPC DELTA PO
Protezione Civile
Via Vittorio Emanuele III n°22
44027 Fiscaglia Loc. Migliarino (FE)
Cod. Fisc. 93061680380



Mail: aspedelapio@gmail.com - PEC: aspedelapio@pec.buffetti.it


C.I. 93061680380 - Tel. 345.1080018 / 3
Mail avpcde@lapo@gmail.com - PFC avp

Pavani Amrita
Prakash
Sara Ben
Indira Gulati
Anita Bhat
Laxmi Kulkarni
Shruti More
Sukri More
Sevanti More
Gadgil
Dh. Mh.
Benu
Kumar

AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato il 28 OTT. 2022 al N° 2567 Sr. 3
liquidati euro *Esente*

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso





A.V.P.C. "Delta Po" - Since 2003

Data ultima revisione _____

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato: ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DELTA PO ODV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **Associazione Volontari Protezione Civile Delta Po-ODV** (in breve AVPC DELTA PO-ODV) con sede legale nel Comune di Fiscaglia (Ferrara) operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non a scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, finalizzate a tutelare il territorio e l'ambiente, impegnandosi per la salvaguardia del giusto equilibrio ecologico locale, per la tutela dei beni culturali ed impegnandosi a collaborare in modo concreto e attivo con le Autorità in caso di calamità di qualunque natura, se necessario, alla protezione civile.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modificazioni
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

AVPC DELTA PO
Protezione Civile
Via Vittorio Emanuele III n°22
44027 Fiscaglia Loc. Migliarino (FE)
Cod. Fisc. 93061680380

Le attività di cui ai comma precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private, senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- esclusione;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

AVPC DELLA PO
Protezione Civile
Via Vittorio Emanuele III n. 22
44027 Fiscaglia Loc. Migliorino (FE)
Cod. Fisc. 9306/680380

- persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato, entro 30gg, ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, presso la sede dell'Associazione, alla presenza di almeno due componenti dell'orgao di Amministrazione, facendone richiesta scritta anche per via telematica all o stesso Organo di Amministrazione, il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso effettuata da almeno 30 giorni.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi l'assemblea è rinviata.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

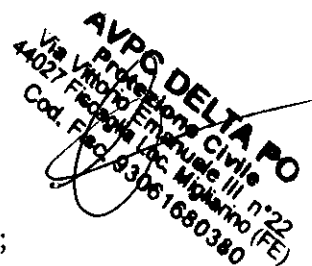
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.



Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato

preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite -proventi da altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 - Risorse economiche

AVPC DELTA PO
Protezione Civile
Via Vittorio Emanuele III n°22
44027 Fiscaglia Loc. Migliarino (FE)
Cod. Fisc. 83061680380

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 12 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 14 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16- Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

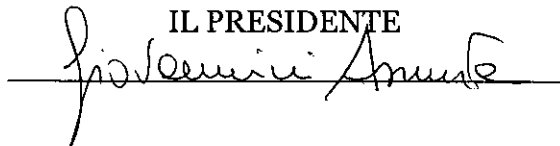
Art. 17– Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Fiscaglia (FE) lì 23/08/2022

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO





AVPC. "Delta Po" - Sede legale e operativa
Corso Vittorio Emanuele III, n° 22 - Migliarino (FE)
C.F. 93061680380 - Tel. 3453080018 / 3484317049
Mail avpcdeltapo@gmail.com - PEC avpcdeltapo@pec.buffetti.it

AVPC DELTA PO
Protezione Civile
Via Vittorio Emanuele III n°22
44027 Fiscaglia Loc. Migliarino (FE)
Cod. Fisc. 93061680380